

LAVANDERIE E TINTORIE - Artigianato

C.C.N.L. del 29 luglio 1998 - Accordo di rinnovo del 14 dicembre 2017

Accordo Integrativo Regionale 14/12/2016 - A.I.R. 20/12/2018 - A.I.R. 27/2/2020 - A.I.R. 8/3/2021

Decorrenza parte normativa dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018

Decorrenza parte economica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018

Retribuzioni in vigore dal 1 giugno 2019

Livello		Minimo Contrattuale (*)	I.R.R.	E.R.R. (***)	Indennità di funzione (**)	TOTALE	E.R.T. dal 01/01/17 al 28/02/22 (3)
6 S(*)		1.800,85	25,82	0,44	20,66	1.847,77	27,40
6		1.698,74	23,76	0,44		1.722,94	24,60
5		1.545,65	19,63	0,44		1.565,72	20,60
4		1.426,71	17,04	0,44		1.444,19	17,40
3		1.368,16	15,49	0,44		1.384,09	16,00
2		1.311,53	13,94	0,44		1.325,91	14,40
1	(1)	1.240,58	12,39	0,44		1.253,41	12,60
Appr. 2 liv. 0-3 mesi	(2)	56%	734,46	7,81	0,44	742,70	10,08
Appr. 2 liv. 4-12 mesi	(2)	70%	918,07	9,76	0,44	928,27	10,08
Appr. 2 liv. 13-21 mesi	(2)	80%	1.049,22	11,15	0,44	1.060,82	10,08
Appr. 2 liv. 22-30 mesi	(2)	88%	1.154,15	12,27	0,44	1.166,85	10,08
Appr. 2 liv. 31-42 mesi	(2)	90%	1.180,38	12,55	0,44	1.193,36	10,08
Appr. 2 liv. 0-3 mesi	(2)	66%	865,61	9,20	0,44	875,25	10,08
Appr. 2 liv. 4-12 mesi	(2)	70%	918,07	9,76	0,44	928,27	10,08
Appr. 2 liv. 13-21 mesi	(2)	80%	1.049,22	11,15	0,44	1.060,82	10,08
Appr. 2 liv. 22-36 mesi	(2)	90%	1.180,38	12,55	0,44	1.193,36	10,08
Appr. 2 liv. 0-3 mesi	(2)	66%	865,61	9,20	0,44	875,25	10,08
Appr. 2 liv. 4-12 mesi	(2)	70%	918,07	9,76	0,44	928,27	10,08
Appr. 2 liv. 13-21 mesi	(2)	80%	1.049,22	11,15	0,44	1.060,82	10,08
Appr. 2 liv. 22-39 mesi	(2)	90%	1.180,38	12,55	0,44	1.193,36	10,08
Appr. 24-29 anni 3 liv. 0-6 mesi		80%	1.094,53	12,39	0,44	1.107,36	10,08
Appr. 24-29 anni 3 liv. 6-12 mesi		85%	1.162,94	13,17	0,44	1.176,54	10,08
Appr. 24-29 anni 3 liv. 12-42 mesi		90%	1.231,34	13,94	0,44	1.245,73	10,08

Note di tabella

(1) - I lavoratori di prima assunzione possono essere inquadrati nel 1° liv. per un periodo massimo di nove mesi.

(2) - Le percentuali riportate in tabella valgono per gli apprendisti assunti dal 01.08.98. Per gli apprendisti assunti prima del 01.08.1998 valgono le percentuali riportate nella tabella precedente.

(3) - L'erogazione dell'elemento economico territoriale (E.E.T.) collegato all'andamento economico del settore è cessata dal 1° settembre 2016 (ccrl 14/12/2016).

- E' erogato ai dipendenti (quadri, impiegati e operai) con esclusione degli apprendisti, per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate.

- Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, per cariche sindacali elettive. In caso di infortunio sul lavoro in azienda la retribuzione riconosciuta al dipendente assente dovrà

(**) - Ai quadri compete un'indennità di funzione di € 20,66 mensili (con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo).

- l'ERT è omnicomprendivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità. NON ha le caratteristiche per poter beneficiare della detassazione di cui alla legge di stabilità 2016

(***) N.B. - Coloro che applicano l'accordo EBAV devono corrispondere € 0,438 mensili (per 12 mensilità), agli apprendisti viene corrisposto senza alcuna riduzione.

PREMIO DI PRODUTTIVITA'

E' riconosciuto ai lavoratori in forza al 26 marzo 2015 e che risultano assunti prima del 1° agosto 2014 un premio di produttività regionale a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015. Il premio di produttività è riconosciuto In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all'interruzione, non sarà erogato alcun elemento retributivo, in ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o

La quantificazione del premio è stata effettuata dalla parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua inidenza, pertanto non avrà ulteriore incidenza sugli istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti e indiretti, compreso il TFR.

L'importo da erogare è pari a una quota uguale per tutti i livelli di inquadramento di euro 160 al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 rate mensili di pari importo, pari a euro 26,67 lordi mensili.

QUOTA AGGIUNTIVA UNA TANTUM

A copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 14 dicembre 2017 viene riconosciuto un importo forfetario una tantum pari a euro 120 lordi da erogare in due soluzioni la prima di 60 euro con la retribuzione di marzo 2018 e la seconda di 60 euro con la retribuzione di settembre 2018.

Agli apprendisti in forza alla medesima data è erogato a titolo di una tantum l'importo di cui sopra nella misura del 70%, con l'importo di una tantum è poi ridotto in misura proporzionale per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanze di lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine contrattuale e legale, ed è quindi comprensivo degli stessi. E' escluso dalla base di calcolo del TFR.

UNA TANTUM - accordo dle 14 dicembre 2016

A copertura del periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, ai soli lavoratori in forza al 1° gennaio 2017 e in servizio al 31 agosto 2016, che hanno mantenuto la medesima categoria legale, viene riconosciuto un importo come di seguito specificato. L'importo del calcolo è riportato in tabella di cui il risultato per la somma dei divisi contrattuali dei 4 mesi (17,5 x 4) è moltiplicato per le ore ordinarie lavorate nel periodo di riferimento. Il risultato così ottenuto sarà erogato in due rate di pari importo alle scadenze indicate in tabella.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza di erogazione l'importo come sopra calcolato sarà corrisposto con l'ultima retribuzione utile.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine contrattuale e legale, ed è quindi comprensivo degli stessi. E' escluso dalla base di calcolo del TFR.

Livello	giu-17	giu-18
6S	39,50	39,50
6	36,00	36,00
5	31,50	31,50
4	27,50	27,50
3	26,00	26,00
2	24,50	24,50
1	21,50	21,50

UNA TANTUM - accordo del 14 dicembre 2017

A copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 14 dicembre 2017 viene riconosciuto un importo forfetario una tantum pari a euro 120 lordi da erogare in due soluzioni la prima di 60 euro con la retribuzione di **marzo 2018** e la seconda di 60 euro con la retribuzione di **settembre 2018**.

Agli apprendisti in forza alla medesima data è erogato a titolo di una tantum l'importo di cui sopra nella misura del 70%, con le medesime decorrenze.

L'importo di una tantum è poi ridotto in misura proporzionale per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanze di lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine contrattuale e legale, ed è quindi comprensivo degli stessi. E' escluso dalla base di calcolo del TFR.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.

La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica da raggiungere:

- 1° gruppo (livelli 4°, 5°, 6° e 6° super): durata: 5 anni;
- 2° gruppo (livello 3°): durata: 5 anni;
- 3° gruppo (livello 2°): durata: 3 anni.

Per gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi.

Per gli apprendisti che all'atto dell'assunzione risultano essere in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di una laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere, il periodo di durata del contratto di apprendistato è ridotto di 6 mesi.

Retribuzione: è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione tabellare e elementi di retribuzione regionale del livello di inquadramento.

Gruppi	1°Sem.	2°Sem.	3°Sem.	4°Sem.	5°Sem.	6°Sem.	7°Sem.	8°Sem.	9°Sem.	10°Sem.
1°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	88%	93%	93%	100%
2°	70%	70%	75%	75%	91%	91%	96%	100%	100%	100%
3°	70%	70%	75%	96%	100%	100%				

La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante a partire dal 1° agosto 2014.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Trovano integrale recepimento nel presente accordo tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI.IN.VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013, del 5 luglio 2013 e delle successive modifiche ed integrazioni nonché del verbale interconfederale regionale 29/1/2021 sulle obbligazioni alternative per il L'impresa, aderendo al sistema regionale artigiano di sanità integrativa ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente

L'impresa che non aderisce e non opera il versamento a SANI.IN.VENETO è tenuta ad erogare - dal 1/1/2021 - al dipendente l'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibile (tale elemento è considerato fisso ciascun livello di inquadramento e corrisposto in cifra fissa indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito).

Il dipendente, nel caso in cui l'impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura altresì nei confronti dell'impresa medesima il diritto all'erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal Fondo Sanitario.

OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA CHE NON VERSA EBAV

L'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello è tenuta a - erogazione al dipendente dell'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R) pari a euro 25 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. Il predetto importo è fisso per ciascun livello di inquadramento ed a decorrere dal mese di febbraio 2017 sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito;

- corresponsione al lavoratore delle medesime quote erogate da EBAV per le prestazioni di primo e di secondo livello dovute.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fondo di categoria FON.TE

La contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è così determinata:

- TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge;
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa.

A decorrere dal 01/01/2017 al 28/02/2022 il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente per 12 mensilità all'anno una quota a titolo di "adesione contrattuale" ad uno dei fondi negoziali di previdenza complementare dell'artigianato scelto dal dipendente.

lavoratori full time o part time superiore a 50%	quota mensile = 10,00 euro
lavoratori apprendisti o lavoratori part time pari o inferiore a 50%	quota mensile = 5,00 euro

La quota deve essere versata per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro ed operaio, nel caso di lavoratori apprendisti professionalizzanti la somma è indicata convenzionalmente in 5 euro.

COSTI DI GESTIONE DEI FONDI NEGOZIALI

Viene stabilita una quota annua per il 2021 di euro 2,50 a carico delle aziende per ogni lavoratore, da versarsi in unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuali di competenza del mese di maggio 2021.

Note di settore

- Orario settimanale: 40 ore
- Mensilità contrattuali: 13
- Divisore per quota oraria: 173
- Divisore giornaliero: 26

SCADENZIARIO

01/17 - erogazione ERT	03/18 - 2° rata quota aggiuntiva una tantum	
01/17 - trattenuta previdenza complementare	03/18 - 2° rata una tantum (2017)	12/18 - cessa erogazione ERT
03/17 - 1° rata quota aggiuntiva una tantum	06/18 - 2° rata una tantum (2016)	06/19 - Minimi retribuzione
06/17 - 1° rata una tantum (2016)	09/18 - 2° rata una tantum (2017)	
01/18 - Minimi retribuzione	10/18 - Minimi retribuzione	

marzo-21

lavanart39

Il presente documento è stato scritto solamente per fini informativi. Pur essendo stato redatto con la massima cura e diligenza, nessuna responsabilità è in seguito a decisioni prese su di esso può e potrà essere attribuita a codesta Associazione né ai collaboratori che hanno partecipato alla stesura stessa.